

REGOLAMENTO (CEE) N. 2086/76 DELLA COMMISSIONE
del 24 agosto 1976
che fissa i prezzi medi alla produzione nel settore del vino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 816/70, un prezzo medio alla produzione deve essere fissato per ciascun tipo di vino per il quale è fissato un prezzo di orientamento; che questo prezzo deve essere fissato, basandosi su tutti i dati disponibili, per ciascun centro di commercializzazione del tipo di vino in causa;

considerando che i centri di commercializzazione per i vini da pasto sono determinati nel regolamento (CEE) n. 1020/70 della Commissione, del 29 maggio 1970, che constata i corsi e fissa i prezzi medi per i vini da pasto⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 528/74⁽⁴⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1020/70, il prezzo medio deve essere fissato in base alla media dei corsi comunicati, tenendo conto in particolare della loro rappresentatività, degli apprezzamenti degli Stati membri, della gradazione alcolometrica e della qualità dei vini da pasto oggetto delle transazioni;

considerando che la comunicazione dei corsi da parte degli Stati membri e le informazioni relative a tali corsi sono precisate nel regolamento (CEE) n. 1020/70; che, qualora per un centro di commercializzazione le informazioni non siano disponibili, deve essere mantenuto il prezzo medio della fissazione precedente;

considerando che il prezzo medio del vino in questione deve essere fissato, secondo i casi, per grado/hl o per hl; che tale fissazione deve aver luogo ogni martedì; che se il martedì è un giorno festivo, il prezzo medio deve essere fissato il giorno feriale successivo;

considerando che l'applicazione delle regole suindicate ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a fissare il prezzo medio come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi medi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70 sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 agosto 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 1976.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Henri SIMONET

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.

⁽³⁾ GU n. L 118 del 1. 6. 1970, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU n. L 64 del 6. 3. 1974, pag. 8.

ALLEGATO

Prezzo medio dei tipi di vino da pasto sui differenti centri di commercializzazione

Tipo	UC per grado/hl	Tipo	UC per grado/hl
R I		A I	
Béziers	1,912	Bordeaux	1,493
Montpellier	nessuna quotazione	Nantes	1,591
Narbonne	1,821	Bari	nessuna quotazione
Nîmes	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Perpignan	nessuna quotazione	Chieti	1,459
Asti	1,643	Ravenna (Lugo, Faenza)	nessuna quotazione
Firenze	nessuna quotazione	Trapani (Alcamo)	1,459
Lecce	nessuna quotazione	Treviso	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione		
Reggio Emilia	1,634		
Treviso	nessuna quotazione		
Verona (per i vini locali)	1,663		UC/hl
R II		A II	
Bari	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhaardt)	29,34
Barletta	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione
Cagliari	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾
Lecce	nessuna quotazione	A III	
Taranto	nessuna quotazione	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
R III	UC/hl		
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione ⁽¹⁾	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1020/70.